



**Università
degli Studi
di Palermo**

**Area Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane
Settore Carriere Professori e Ricercatori e Gestione
Previdenziale**

U.O. Etica, Avvio Procedimenti Disciplinari, Progressioni del Personale
Docente, Convenzioni e Fondo Premialità



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

IL RETTORE

VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l'art. 6, commi 11 e 12;
VISTO il D.M. MIUR n. 167 del 26 aprile 2011;
VISTO il D.M. MIUR prot. n. 24786 del 27 novembre 2012;
VISTO il D.M. MIUR del 30 gennaio 2014 (GU n.107 del 10-5-2014);
VISTA la nota del MIUR prot. n.2212 del 19 febbraio 2018;
VISTO il D.M. MUR n. 330 del 30 marzo 2022;
VISTO il Regolamento per la stipula ed il monitoraggio di Convenzioni, contratti, accordi quadro e intese per le attività istituzionali di Ateneo, emanato con D.R. n. 1589 dell'1/4/2021;
VISTO il Regolamento in materia di regime delle incompatibilità per i professori ed i ricercatori dell'Università degli Studi di Palermo e sui criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi esterni, emanato con D.R. n. 8480 del 2/9/2024, e in particolare l'art. 11, commi 2 lett. a) e 3, l'art. 12 e l'art. 13;
VISTA la delibera n. 08/03 del 20 novembre 2024 del Consiglio di Amministrazione;
VISTA la delibera n. 12/01 del 3 dicembre 2024 del Senato Accademico;

DECRETA

di emanare il **Regolamento per l'attivazione della procedura di doppia affiliazione con Università o Enti/Organismi di ricerca italiani/esteri**, comprensivo di n. 4 allegati che ne fanno parte integrante.

Titolo I – Principi fondamentali e normativa di riferimento

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 – Definizioni

Titolo II – Doppia affiliazione istituzionale

Art. 3 – Doppia affiliazione istituzionale: laboratori, progetti e gruppi di ricerca strategici, enti/organismi/centri di ricerca congiunti

Art. 4 – Doppia affiliazione istituzionale: Accordi Internazionali di didattica e di ricerca

Titolo III – Doppia affiliazione individuale

Art. 5 – Doppia affiliazione individuale: Professori e ricercatori a tempo pieno

Art. 6 – Doppia affiliazione individuale: Professori e ricercatori a tempo definito

Titolo IV – Disposizioni comuni

Art. 7 – Diritti e doveri del Docente in doppia affiliazione

Art. 8 – Risultati scientifici e proprietà intellettuale

Allegati

A. Modulo di richiesta per doppia affiliazione istituzionale (professore ordinario/associato, ricercatore universitario, ricercatore a tempo determinato)

B. Modulo di richiesta per doppia affiliazione individuale tempo pieno (professore ordinario/associato, ricercatore universitario)

C. Doveri dei Docenti in doppia affiliazione

D. Uffici Amministrazione Centrale



Regolamento per l'attivazione della procedura di doppia affiliazione con Università o Enti/Organismi di ricerca italiani/esteri

Titolo I – Principi fondamentali e normativa di riferimento

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento in materia di doppia affiliazione disciplina le forme di collaborazione che l'Università può attivare, nell'ambito dell'attività di didattica e di ricerca, per i propri docenti, ai sensi dell'art. 6, commi 11 e 12 e dell'art. 24, comma 3, secondo periodo, della Legge n. 240/2010 e dell'art. 55 del D.L. n. 5/2012 al fine di:

- accrescere la propria integrazione con le istituzioni di ricerca nazionali e internazionali;
- facilitare le collaborazioni con docenti e istituzioni di alto profilo;
- estendere il livello di internazionalizzazione della propria offerta formativa;
- potenziare le proprie capacità nell'acquisizione di fondi per la ricerca scientifica in sede nazionale ed internazionale;
- garantire maggiori e più sistematiche connessioni con il sistema universitario europeo ed internazionale.

2. Gli Accordi/Convenzioni quadro necessari per il riconoscimento della doppia affiliazione istituzionale sono stipulati ai sensi del Regolamento per la stipula ed il monitoraggio di Convenzioni, contratti, accordi quadro e intese per le attività istituzionali di Ateneo, emanato con D.R. n. 1589 dell'1/4/2021.

3. La procedura per l'autorizzazione alla doppia affiliazione individuale ex art. 6, comma 12 della Legge n. 240/2010 avviene coerentemente con quanto previsto dal "Regolamento in materia di regime delle incompatibilità per i professori ed i ricercatori dell'Università degli Studi di Palermo e con i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi esterni", emanato con D.R. n. 8480 del 2/9/2024.

4. Il presente Regolamento si applica ai professori ordinari, ai professori associati, ai ricercatori universitari di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato, sia in regime di impegno a tempo pieno che a tempo definito.

5. Il presente Regolamento non si applica alle associazioni con enti di ricerca pubblici italiani.

Art. 2 – Definizioni

1. Nel presente Regolamento per Docenti si intendono: Professore ordinario, Professore associato, Ricercatore universitario di ruolo e Ricercatore a tempo determinato.

2. Per Doppia affiliazione istituzionale si intende l'affiliazione aggiuntiva dei Docenti dell'Ateneo ad altre Università, Enti/Organismi di formazione e di ricerca italiani e stranieri, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 6, comma 11 e 12 e dall'art. 24, comma 3, Legge n. 240/2010 e dall'art. 55,



D.L. n. 5/2012, nell'ambito di una collaborazione stabile tra le parti, regolamentata da apposito Accordo/Convenzione quadro, che consente ai Docenti di:

- partecipare a gruppi di ricerca appartenenti all'altra istituzione;
- sottoscrivere lavori con l'affiliazione aggiuntiva dell'altra istituzione;
- partecipare a progetti o proposte di progetto finanziati da altri enti o istituzioni;
- rendicontare il proprio impegno nell'una e nell'altra istituzione.

La Doppia Affiliazione Istituzionale, per quanto concerne i docenti, è possibile nel caso di:

- a. Docenti che partecipano a laboratori, progetti e gruppi di ricerca strategici, enti/organismi/centri di ricerca congiunti (Art.3);
- b. Docenti che partecipano ad Accordi Internazionali di didattica e di ricerca (Art. 4).

3. Per Doppia affiliazione individuale si intende l'affiliazione del professore e del ricercatore universitario di ruolo presso un'altra università o ente nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 6, commi 11 e 12 della Legge 240/2010 e dell'art. 55 del D.L. n. 5/2012, sulla base di un accordo tra le parti finalizzato al conseguimento di obiettivi di comune interesse e allo svolgimento di attività di didattica e di ricerca.

La Doppia Affiliazione Individuale è possibile nel caso di:

- a. Professori e ricercatori universitari di ruolo a tempo pieno, ai quali viene offerta una collaborazione stabile in un altro Ateneo o ente che potranno svolgere attività di didattica e di ricerca ai sensi dell'art. 6, comma 11 della Legge n. 240/2010 (Art. 5);
- b. Professori e ricercatori universitari di ruolo a tempo definito, ai quali viene offerta una collaborazione stabile presso Università o Enti/Organismi di ricerca esteri, che potranno svolgere, anche con rapporto di lavoro subordinato, attività di didattica e di ricerca ai sensi dell'art. 6, comma 12 della Legge n. 240/2010 così come modificato dall'art. 1, comma 633 della legge di Bilancio 2018 (Art. 6).

Titolo II – Doppia affiliazione istituzionale

Art. 3 – Doppia affiliazione istituzionale: laboratori, progetti e gruppi di ricerca strategici, enti/organismi/centri di ricerca congiunti

1. Qualora sussista un interesse generale dell'Ateneo, testimoniato dalla presenza di un laboratorio o di un centro di ricerca congiunto, di un progetto di lungo termine di natura strategica per l'Ateneo oppure della collaborazione con un gruppo di ricerca di grande prestigio, l'Università sottoscrive una Convenzione quadro con le parti che preveda anche la doppia affiliazione istituzionale dei Docenti interessati.

2. La Convenzione quadro può avere una durata massima di 5 anni e non può essere rinnovata tacitamente.

3. La Convenzione quadro dovrà evidenziare l'interesse comune perseguito dalle parti, l'istituzione del centro di ricerca o laboratorio congiunto, la gestione della proprietà intellettuale, le regole per l'eventuale utilizzo congiunto di attrezzature od altro.



4. La Convenzione quadro, in caso di atti che debbano avere un contenuto più generale, può essere integrata da un Addendum/Convenzione attuativa specifica per la doppia affiliazione.
5. L'iter procedurale per la sottoscrizione della Convenzione quadro è disciplinato dal *Regolamento per la stipula ed il monitoraggio di Convenzioni, contratti, accordi quadro e intese per le attività istituzionali di Ateneo*, emanato con D.R. n. 1589 dell'1/4/2021.
6. Il Docente che intende afferire ad un Centro/Ente/Organismo di Ricerca con il quale è attiva una Convenzione quadro che prevede la doppia affiliazione deve presentare una richiesta al Rettore e al Direttore di Dipartimento di afferenza, descrivendo la natura della collaborazione, evidenziando specificatamente l'impegno di tempo/uomo e gli eventuali ruoli gestionali presso l'altra Istituzione (Allegato A - richiesta doppia affiliazione istituzionale).
7. Il Consiglio di Dipartimento di afferenza esprime parere sulla doppia affiliazione richiesta dal Docente e il Rettore, a seguito del parere favorevole del Senato Accademico, con proprio provvedimento, autorizza il Docente.
Il Dipartimento periodicamente, in base a quanto stabilito dalla Convenzione quadro o attuativa, aggiorna l'elenco dei docenti che sono interessati dalla doppia affiliazione.
8. Tutte le attività di ricerca svolte nell'ambito di tali convenzioni sono da considerarsi parte integrante dell'attività istituzionale e come tali esenti dall'obbligo di comunicazione nell'anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici.
9. Eventuali riconoscimenti economici, se previsti, saranno gestiti dalle strutture competenti dell'Ateneo e potranno essere erogati ai docenti sulla base di specifiche modalità riportate nella Convenzione quadro o nell'eventuale addendum/convenzione attuativa specifica per la doppia affiliazione.

Art. 4 – Doppia affiliazione istituzionale: Accordi Internazionali di didattica e di ricerca

1. In caso di accordi di lungo periodo stipulati con Atenei esteri per attività congiunte di didattica e di ricerca, le regole della doppia affiliazione saranno definite all'interno di una Convenzione quadro stipulata. Tale convenzione, eventualmente integrata, in caso di atti che debbano avere un contenuto più generale, può essere implementata da un addendum/convenzione attuativa specifica per la doppia affiliazione.
2. La Convenzione quadro può avere una durata massima di 5 anni e non può essere rinnovata tacitamente.
3. L'iter procedurale per la sottoscrizione della Convenzione quadro è disciplinato dal *Regolamento per la stipula ed il monitoraggio di Convenzioni, contratti, accordi quadro e intese per le attività istituzionali di Ateneo*, emanato con D.R. n. 1589 dell'1/4/2021.
4. Nel caso di soggiorni brevi e sporadici (meno di 30 giorni e una volta all'anno), non viene attivata alcuna procedura di doppia affiliazione e i soggiorni sono trattati come missione.



5. Nel caso di soggiorni lunghi (superiori a n. 3 mesi, anche intervallati, nel corso di un anno), deve essere attivato un Accordo/Convenzione quadro o una Convenzione attuativa che preveda il riconoscimento dello status di doppia affiliazione al Docente interessato.

6. Il Docente che intende svolgere attività di didattica e di ricerca presso un Ateneo estero con il quale è attiva una Convenzione quadro che prevede la doppia affiliazione deve presentare una richiesta al Rettore e al Direttore di Dipartimento di afferenza, descrivendo la natura della collaborazione, evidenziando specificatamente l'impegno di tempo/uomo e gli eventuali ruoli gestionali presso l'altra Università straniera (Allegato A - richiesta doppia affiliazione istituzionale).

7. Il Consiglio di Dipartimento di afferenza esprime parere sulla doppia affiliazione richiesta dal Docente e il Rettore, a seguito del parere favorevole del Senato Accademico, con proprio provvedimento, autorizza il Docente.

Il Dipartimento periodicamente, in base a quanto stabilito dalla Convenzione quadro o attuativa, aggiorna l'elenco dei docenti che sono interessati dalla doppia affiliazione.

Titolo III – Doppia affiliazione individuale

Art. 5 – Doppia affiliazione individuale: Professori e ricercatori a tempo pieno

1. Il professore e il ricercatore universitario di ruolo in regime di impegno a tempo pieno può svolgere attività didattica e di ricerca anche presso Atenei o enti ai sensi dell'art. 6, comma 11 della Legge n. 240/2010 e dell'art. 55 del D.L. n. 5/2012.

2. Questo tipo di doppia affiliazione individuale viene instaurata esclusivamente mediante la stipula di una Convenzione ex art. 6, comma 11 della Legge n. 240/2010 riferita al singolo interessato, nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

3. L'iter procedurale per la sottoscrizione della Convenzione è il seguente:

- la Convenzione può durare al massimo 5 anni;
- il professore e il ricercatore universitario di ruolo coinvolto non può contemporaneamente essere oggetto di più convenzioni;
- la Convenzione disciplina le modalità di ripartizione dell'impegno annuo e i relativi oneri stipendiali, definiti figurativamente secondo le modalità previste dall'art. 6, commi 1, 2 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avendo cura di specificare gli incarichi didattici da svolgere presso ciascuno dei due atenei;
- il professore e il ricercatore universitario di ruolo non può percepire una retribuzione aggiuntiva. Qualora l'Ateneo ospitante volesse attribuire ulteriori compensi per incarichi aggiuntivi, o per specifiche attività conto terzi, l'interessato dovrà presentare una preventiva richiesta di autorizzazione all'Ateneo di Palermo in accordo con il vigente "Regolamento in materia di regime delle incompatibilità per i professori e i ricercatori dell'Università degli studi di Palermo e sui criteri e procedure per il rilascio autorizzazione svolgimento incarichi esterni";
- le modalità di valutazione dell'attività didattica e di ricerca sono svolte ex art. 6, commi 7, 8 e 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;



- la Convenzione non può riguardare il professore e il ricercatore universitario di ruolo la cui presenza nell'organico dell'università di appartenenza è indispensabile ai fini del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270. La verifica deve essere effettuata preliminarmente dal Dipartimento di afferenza del richiedente.

4. Il professore e il ricercatore universitario di ruolo in regime di impegno a tempo pieno che intende svolgere attività di didattica e di ricerca presso un'altra università o ente ai sensi dell'art. 6, comma 11 della Legge n. 240/2010 e dell'art. 55 del D.L. n. 5/2012 in doppia affiliazione deve presentare una richiesta al Rettore e al Direttore di Dipartimento di afferenza descrivendo la natura della collaborazione, evidenziando specificatamente l'impegno di tempo/uomo presso l'altra Università/Istituzione e chiedendo l'attivazione di una Convenzione ex art. 6, comma 11 della Legge n. 240/2010 (Allegato B - richiesta doppia affiliazione individuale tempo pieno).

5. Il Consiglio di Dipartimento delibera sulla richiesta dell'interessato ed esprime parere sul testo di Convenzione con l'Ateneo o ente ai sensi dell'art. 6, commi 11 e 12 della Legge n. 240/2010 e dell'art. 55 del D.L. n. 5/2012 italiano o straniero. Il Consiglio di Dipartimento terrà conto, nel deliberare, delle qualità scientifiche e dell'impegno didattico dell'interessato, anche facendo riferimento a dati oggettivi quali il possesso dell'idoneità a ruolo di Commissario ASN o il numero di CFU erogati nel triennio precedente o ancora il gradimento espresso dagli Studenti ai quali è stata erogata la didattica.

Art. 6 – Doppia affiliazione individuale: Professori e ricercatori a tempo definito

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 12, della legge 240/2010 il professore e il ricercatore universitario di ruolo in regime di impegno a tempo definito, può svolgere attività di didattica e di ricerca anche presso università o ente ai sensi dell'art. 6, comma 12 della Legge n. 240/2010, anche instaurando un rapporto di lavoro subordinato, previa autorizzazione del Rettore.

2. In sede di autorizzazione preventiva, seguendo la nota di indirizzo dell'ANAC del 14/5/2018, si deve valutare la compatibilità concreta dell'ulteriore rapporto di lavoro con gli obblighi istituzionali. È quindi necessario che l'interessato che intende avvalersi di questa opzione debba affiancare alla richiesta di opzione di tempo definito la richiesta di doppia affiliazione che deve contenere le seguenti informazioni:

- ateneo/ente/organismo di ricerca estero presso il quale si reca a lavorare;
- ruolo/mansione che saranno svolti;
- monte ore o percentuale di tempo da dedicare (laddove espressamente richiesto dall'altra istituzione);
- natura del rapporto lavorativo;
- durata dell'ulteriore rapporto lavorativo.

3. La richiesta di autorizzazione per la doppia affiliazione individuale da parte del professore o del ricercatore universitario di ruolo in regime di impegno a tempo definito è disciplinato dal *“Regolamento in materia di regime delle incompatibilità per i professori ed i ricercatori dell'Università degli Studi di Palermo e sui criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi esterni”*, emanato con D.R. n. 8480 del 2/9/2024.



Titolo IV – Disposizioni comuni

Art. 7 – Diritti e doveri del Docente in doppia affiliazione

1. Il Docente in doppia affiliazione deve sempre attestare, esplicitamente e correttamente, con modalità univoche e riconoscibili, la propria appartenenza all'Università degli Studi di Palermo, tramite l'indicazione nelle pubblicazioni e nei prodotti scientifici.
2. Il Docente in doppia affiliazione con un Ente/Università straniera deve in primo luogo attestare la propria appartenenza all'Università degli Studi di Palermo e, in secondo luogo, quella dell'Ente/Università straniera, a meno che gli accordi firmati con i partner prevedano vincoli di esclusività.
3. Il Docente in doppia affiliazione istituzionale o individuale deve sottoscrivere la Dichiarazione di rispetto degli obblighi derivanti dai compiti istituzionali (Allegato C – Doveri dei Docenti UNIPA in doppia affiliazione).

Art. 8 – Risultati scientifici e proprietà intellettuale

1. Tutte le pubblicazioni prodotte devono riportare esplicitamente il riferimento all'Università degli Studi di Palermo e alla struttura affiliata, anche ove la pubblicazione sia comune ad altri enti/istituzioni terzi.
2. Il riferimento all'Università degli Studi di Palermo andrà riportato anche nei lavori prodotti nell'ambito del progetto e pubblicati dopo la scadenza della collaborazione stessa.
3. I diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da opere di ingegno prodotti nell'ambito dell'accordo di affiliazione con l'Università degli Studi di Palermo dovranno essere regolati all'interno dell'Accordo quadro o di uno specifico addendum in conformità alla normativa vigente in materia di proprietà intellettuale.



Allegato A - Regolamento per l'attivazione della procedura di doppia affiliazione con Università o Enti/Organismi di ricerca italiani/esteri

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Palermo

Al Direttore
del Dipartimento di _____

Al Responsabile del Servizio Speciale
Relazioni Internazionali

RICHIESTA DOPPIA AFFILIAZIONE ISTITUZIONALE

(professore ordinario/associato, ricercatore universitario di ruolo, RTD)

Il/La sottoscritto/a _____

matricola _____, nato/a _____

il _____, in servizio quale,

- Professore ordinario/associato
- Ricercatore universitario
- Ricercatore a tempo determinato dal _____ al _____

- in regime di impegno a tempo pieno
- in regime di impegno a tempo definito

presso il Dipartimento di _____ di questo Ateneo,

CHIEDE

ai sensi dell'Accordo/Convenzione quadro siglata il _____

con _____

lo status di **doppia affiliazione** e, pertanto,

di poter svolgere attività di

- ricerca
- didattica



In particolare, per il periodo dal _____ al _____ il/la sottoscritto/a chiede di svolgere la seguente attività:

L'attività si svolgerà presso _____

per un impegno di mesi/uomo paria a: _____

Per la suddetta attività si prevede di assumere un ruolo gestionale:

- SI
 NO

Per la suddetta attività si prevede di produrre delle pubblicazioni:

- SI
 NO

Si prevede che da invenzioni, brevetti industriali e opere di ingegno prodotte nell'ambito della suddetta attività di ricerca derivino diritti da proteggere e/o regolamentare:

- SI
 NO

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dei doveri del personale docente, dei doveri di rendicontazione delle attività di ricerca e del trattamento dei risultati scientifici e della proprietà intellettuale riportati nell'Allegato C - Doveri dei docenti UNIPA in doppia affiliazione.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare eventuali variazioni che si dovessero verificare nel corso dello svolgimento dell'attività sopracitata.

Qualora la situazione venisse a modificarsi sostanzialmente rispetto a quella descritta nella presente istanza, il/la sottoscritto/a si impegna a richiedere una nuova autorizzazione.

Il sottoscritto/a si impegna altresì a rispettare gli obblighi derivanti dal proprio compito istituzionale.

Palermo, _____

Firma _____



Allegato B - Regolamento per l'attivazione della procedura di doppia affiliazione con Università o Enti/Organismi di ricerca italiani/esteri

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Palermo

Al Direttore
del Dipartimento di _____

Al Responsabile del Settore Carriere
Professori e Ricercatori e Gestione
Previdenziale

RICHIESTA DOPPIA AFFILIAZIONE INDIVIDUALE
(*professore ordinario/associato, ricercatore universitario di ruolo*)

Il/La sottoscritto/a _____

matricola _____, nato/a _____

il _____,

in servizio presso il Dipartimento di _____ di questo Ateneo,

in qualità di

- Professore ordinario/associato
 Ricercatore universitario di ruolo

in regime di impegno **a Tempo Pieno**;

CHIEDE

- ai sensi dell'art. 6, comma 11 della Legge n. 240/2010 e del D.M. 30.01.2014, l'attivazione di una Convenzione attuativa, finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse, tra l'Università degli Studi di Palermo e l'Università/Ente/Organismo o Centro di Ricerca italiano/straniero

- lo status di **doppia affiliazione**.

A tal fine,

DICHIARA

- che è disponibile a ripartire tra le due parti l'impegno annuo al _____ %;
- che svolgerà la sua attività di didattica e di ricerca presso l'Università/Ente/Organismo ospitante per un periodo equivalente a _____ (mesi/anno) a decorrere dal _____ e fino al _____



**Università
degli Studi
di Palermo**

**Area Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane
Settore Carriere Professori e Ricercatori e Gestione
Previdenziale**

U.O. Etica, Avvio Procedimenti Disciplinari, Progressioni del Personale
Docente, Convenzioni e Fondo Premialità



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dei doveri del personale docente, dei doveri di rendicontazione delle attività di ricerca e del trattamento dei risultati scientifici e della proprietà intellettuale riportati nell'Allegato C - Doveri dei docenti UNIPA in doppia affiliazione.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare eventuali variazioni che si dovessero verificare nel corso dello svolgimento dell'attività sopracitata.

Qualora la situazione venisse a modificarsi sostanzialmente rispetto a quella descritta nella presente istanza, il/la sottoscritto/a si impegna a richiedere una nuova autorizzazione.

Il sottoscritto/a si impegna altresì a rispettare gli obblighi derivanti dal proprio compito istituzionale.

Palermo, _____

Firma _____



Allegato C - Regolamento per l'attivazione della procedura di doppia affiliazione con Università o Enti/Organismi di ricerca italiani/esteri

Doveri dei Docenti di UNIPA in doppia affiliazione

Il presente Allegato individua i doveri dei Docenti UNIPA così come disciplinati attualmente da leggi, decreti e Regolamenti di Ateneo e le regole che sono da seguire in presenza di un accordo di doppia affiliazione.

Parte A: DOVERI DEL DOCENTE

Tali attività si possono così riassumere:

- 1) Impegno didattico e compilazione della dichiarazione di impegno didattico;
- 2) Compilazione registro delle lezioni;
- 3) Opinione non negativa da parte degli studenti;
- 4) Presenza alle sedute di Laurea e Laurea Magistrale;
- 5) Partecipazione ai Consigli di Dipartimento e di Corso di Studio;
- 6) Documentata attività di ricerca.

Parte B: I DOVERI DI RENDICONTAZIONE DI RICERCA

La doppia affiliazione viene autorizzata qualora si verifichi l'esistenza di un interesse generale dell'Ateneo testimoniato dalla presenza di un laboratorio o di un centro di ricerca congiunto, di un progetto di lungo termine di natura strategica per l'Ateneo oppure della collaborazione con un gruppo di ricerca di grande prestigio.

Quando il trattamento economico del Docente resta a carico di UNIPA, per poter rendicontare il costo del personale UNIPA presso altro ente/organismo sarà necessario prevedere nel progetto finanziato la presenza di UNIPA come Parte Terza o in forme analoghe previste dal programma di finanziamento.

Nello specifico l'attività del Docente, se necessaria all'implementazione di un progetto di ricerca dell'ente affiliato, potrà essere considerata come contributo in natura messo a disposizione da "Parti Terze" (UNIPA) a titolo gratuito o a pagamento.

Per i contributi a pagamento:

- è necessario dichiarare come costi eleggibili le somme erogate dal beneficiario a rimborso della Parte Terza nei limiti del costo sostenuto da quest'ultima per il Docente distaccato messo a disposizione.

Per i contributi a titolo gratuito:

- è necessario dichiarare come costi eleggibili i costi sostenuti dalla Parte Terza nel rispetto delle regole di rendicontazione previste dal finanziamento per il personale distaccato messo a disposizione, tenendo presente che tali importi dovranno essere anche dichiarati come entrate del progetto.



Parte C: I RISULTATI SCIENTIFICI E LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Tutte le pubblicazioni prodotte devono riportare esplicitamente il riferimento all'Università degli Studi di Palermo ed alla struttura affiliata, anche ove la pubblicazione sia comune ad altri enti/organismi o istituzioni terzi.

Tale riferimento andrà riportato anche nei lavori prodotti in virtù degli accordi di affiliazione pubblicati successivamente al termine della collaborazione stessa.

Il Docente dovrà attenersi a quanto indicato nel ***Prontuario per la disambiguazione e sincronizzazione dei profili autore in ORCID e nelle banche dati citazionali***, pubblicato dalla Direzione Generale - Sistema Bibliotecario e Archivio Storico di Ateneo (SBA).

I diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da opere di ingegno prodotti nell'ambito dell'accordo di affiliazione con l'Università degli Studi di Palermo dovranno essere regolati all'interno della convenzione o dell'accordo, in conformità alla normativa vigente in materia di proprietà intellettuale.



Allegato D - Regolamento per l'attivazione della procedura di doppia affiliazione con Università o Enti/Organismi di ricerca italiani/esteri

Uffici Amministrazione Centrale

- Per l'istruttoria e le procedure di doppia affiliazione istituzionale richieste ai sensi degli artt. 3 e 4 del Regolamento l'ufficio competente è il *Servizio Speciale Relazioni Internazionali*.
- Per l'istruttoria e la procedura di doppia affiliazione individuale richiesta ai sensi dell'art. 5 del Regolamento l'ufficio competente è il *Settore Carriere Professori e Ricercatori e Gestione previdenziale*.
- Per l'istruttoria e la procedura di doppia affiliazione individuale richiesta ai sensi dell'art. 6 del Regolamento l'ufficio competente è il *Settore Rapporti con AUOP, Collaborazioni esterne e Incarichi extraistituzionali*.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo.

Il Rettore
Prof. Massimo Midiri

Firmato digitalmente da: Enrico Napoli
Motivo: Su delega del Rettore, giusto D.R.
del 02.11.2021 n. 4884/2021
Data: 19/12/2024 16:19:03